

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 828)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1959 (V. Stampato n. 842)

d'iniziativa del deputato ERMINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1º DICEMBRE 1959

**Modifiche alla legge 23 dicembre 1917, n. 2043,
relative al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del lago Trasimeno**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, è sostituito dal seguente:

« Il Demanio è autorizzato a cedere, verso la corresponsione di un annuo canone, l'esercizio dei diritti di pesca, insieme con tutti i proventi derivanti dall'azienda del lago, eccetto i canoni per le concessioni dei porti o pontili di approdo e quelli dell'affitto delle case ed osterie, al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno.

Lo statuto attuale del Consorzio sarà modificato per comprendere nella rappresentanza consortile un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero delle finanze, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale e il direttore dell'Istituto universita-

rio di idrobiologia e piscicoltura di Monte del Lago, e in maniera che i due terzi almeno dei componenti tale rappresentanza consortile siano scelti tra i pescatori e i concessionari di pesche.

Il canone da corrispondersi al Demanio sarà ragguagliato al decimo degli utili netti annuali.

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo dell'attività dell'azienda, osservando i metodi che saranno tracciati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo col Ministero delle finanze, previo avviso degli Uffici competenti in materia di piscicoltura.

Art. 2.

La cessione, di cui all'articolo precedente, comprende il diritto di tagliare, nelle acque del lago e nella zona tra il limite delle acque del lago medesimo e i confini dei fondi pri-

vati, le canne e l'erba palustre (candelone), che dovessero ancora rimanere dopo il taglio eseguito dai pescatori aventi licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna a scopo di esercizio della pesca, e quello eseguito, successivamente e in via subordinata, dai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze dell'agricoltura.

I tagli avvengono secondo modalità da determinarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per assicurare al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno il pieno conseguimento dei suoi fini di tutela della pesca, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere al medesimo, in relazione con l'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, un contributo annuo non superiore all'ammontare dei redditi annui del Consorzio.